

Confederazione Italiana Agricoltori di Venezia

Tel. 041-5381999 Fax 041-5381819 E-mail ciavenezia@ciavenezia.it
www.ciavenezia.it



Dicembre 2018

Buon Natale e felice 2019



NOTIZIE FLASH



1° TAVOLO PER I BOSCHI

È stato convocato **venerdì 7 dicembre alle ore 11.30, presso il Ministero dello Sviluppo economico**, la prima riunione del **Tavolo tecnico per la messa in sicurezza, il recupero e la valorizzazione dei boschi colpiti dalle calamità lo scorso 29 ottobre in Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto e Trentino Alto Adige.**

L'obiettivo dell'incontro, che si terrà alla presenza dei Ministri **Luigi Di Maio** e **Riccardo Fraccaro**, sarà quello individuare azioni di supporto a favore dei territori colpiti dal maltempo, che ha provocato ingenti danni al patrimonio forestale italiano.

Sono stati invitati a partecipare al Tavolo tecnico: il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, **Massimiliano Fedriga**, il Presidente della Regione Lombardia **Attilio Fontana**, il Presidente della Regione Veneto **Luca Zaia**, il Presidente della Regione Trentino Alto Adige e Presidente della Provincia autonoma di Bolzano **Arno Kompatscher**, il Presidente della Provincia autonoma di Trento **Maurizio Fugatti**, il Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri **Giovanni Nistri**, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile **Angelo Borrelli**, il Presidente della Confederazione Italiana Agricoltori **Dino Scanavino**, (segue a pag.2)

Sommario:

-Pac: proroga certificato antimafia

-Pac:anticipi pagamenti

pag.2

-Acconto Iva 2018

pag.3

-Saldo IMU-TASI 2018

pag.5

-LIPE: omesse

Comunicazioni

pag. 10

-Registrazione massiva Pec/Codice destinatario

pag. 11

-Fatturazione elettronica:

Chiarimenti

-Dichiarazione di successione: solo telematica

pag. 12

-Mod.RED: Nuove convenzioni Caf

pag.13

-Inps: Bonus Bebè

-Inps: Rivalutazione pensioni 2019

pag.14

Scadenario di dicembre

pag.15

(segue da pag.1) il Presidente di Confagricoltura **Massimiliano Giansanti**, il Presidente di Coldiretti **Ettore Prandini**, il Presidente di ACIMALL **Lorenzo Primultini**, il Presidente di ANARF **Alberto Negro**, il Presidente di Federforeste **Gabriele Calliari**, il Presidente di Federlegno Arredo **Emanuele Orsini**, il Presidente di Fiper **Walter Righini**.



PAC: PROROGA DEL CERTIFICATO ANTIMAFIA

Nel decreto “sicurezza” approvato nei giorni scorsi in Senato è stata introdotta **la proroga al 31 dicembre 2019 dell’esonero dalla presentazione del certificato antimafia** per le **aziende agricole** che detengono **titoli Pac fino 25.000 euro** (è stato elevato il precedente limite di 5.000 euro).

In questo modo viene rimosso un fardello burocratico che riguarda circa 135.000 aziende agricole di piccole dimensioni, e che avrebbe messo in difficoltà tutta la macchina statale dei controlli e ritardato le erogazioni della Pac.

Intanto Agea ha comunicato di avere avviato i pagamenti degli **anticipi Pac 2018** per 500.000 aziende agricole per oltre 900 milioni di euro. Entro novembre il pagamento dell’anticipo Pac dovrebbe raggiungere anche le aziende per le quali sono necessari approfondimenti istruttori.



PAC: ANTICIPI DEI PAGAMENTI

Nell'ambito del Programma Nazionale di Sviluppo Rurale, per la Misura Assicurativa 17.1, Agea ha avviato i pagamenti in favore di 21.789 beneficiari che hanno aderito alla misura per le annualità 2015, 2016 e 2017, per un importo complessivo di euro 49.828.562.

Sulla misura assicurativa, ad oggi, sono stati complessivamente autorizzati oltre 398 milioni di euro sulle tre annualità 2015, 2016 e 2017. Con gli ultimi due decreti di pagamento autorizzati è stato superato l'obiettivo di spesa del 31 dicembre 2018, previsto nel Programma Nazionale di Sviluppo Rurale, pari a 363 milioni di euro.

"Il miliardo di euro erogato rappresenta un'azione concreta ed importante che il Governo fa nei confronti delle aziende interessate - dichiara il ministro Gian Marco Centinaio - e nonostante il difficile momento economico conferma la nostra volontà di dare risposte utili a migliorare il rapporto tra Pubblica Amministrazione e privati."

Nel mese di Novembre l'ente pagatore **ha anche autorizzato i decreti di pagamento nell'ambito dei Programmi Regionali di Sviluppo Rurale**, in favore di 41.271 beneficiari per un importo di euro 169.377.977, avviando anche i pagamenti di anticipo sulle domande delle misure a superficie presentate nel 2018. Con tali pagamenti le Regioni Friuli Venezia Giulia e Puglia hanno superato gli obiettivi di spesa del 31 dicembre p.v. previsti dai rispettivi Programmi Regionali.

Agea con il finanziamento del decreto n. 8 della Domanda Unica, **ha completato il pagamento degli anticipi 2018 della PAC, che ha riguardato complessivamente oltre 434 mila aziende per oltre 984 milioni di euro.**



ACCONTO IVA 2018

Entro il **27 dicembre 2018** le imprese e i liberi professionisti dovranno versare l'acconto IVA:

- relativo al mese di dicembre 2018 o,
- per i contribuenti trimestrali, al IV° trimestre 2018,

utilizzando per il calcolo il metodo storico, previsionale e analitico.

Il pagamento dell'acconto IVA deve essere eseguito telematicamente, tramite i servizi Entratel o Fisconline, o mediante home banking.

Soggetti esonerati. Sono esonerati da tale adempimento:

- i contribuenti che hanno iniziato l'attività nel corso del 2018;
- i contribuenti che hanno cessato l'attività entro il 30 settembre 2018 se trimestrali ovvero entro il 30 novembre 2018 se mensili;
- i contribuenti che risultavano a credito: nell'ultima liquidazione (dicembre 2017) se mensili, nella dichiarazione annuale 2017 se trimestrali ordinari o nella liquidazione del quarto trimestre 2017 se trimestrali di cui all'articolo 74 DPR 633/72;
- i contribuenti che hanno effettuato nel 2017 solo operazioni esenti o non imponibili;
- i produttori agricoli "esonerati" (volume d'affari fino a € 7.000);
- i contribuenti che esercitano attività d'intrattenimento (art.74, comma 6 DPR n.633/1972);
- soggetti che hanno adottato il regime dei minimi (art. 27, DL n. 98/2011);
- soggetti che hanno adottato il nuovo regime forfettario (art. 1, comma 58 Legge n.190/2014);
- soggetti che sono usciti dal regime contabile dei minimi o forfettario dal 1/1/2018 con applicazione del regime ordinario;
- soggetti che hanno applicato il regime forfettario ex Legge n. 398/91.

L'acconto **non è dovuto** se risulta **inferiore a Euro 103,29**.

Calcolo dell'acconto. Per determinare la base imponibile per effettuare il calcolo, è possibile seguire alternativamente tre diverse modalità:

Metodo storico. L'acconto sarà pari **all'88%** del versamento effettuato o che si sarebbe dovuto effettuare per l'ultimo periodo del 2017:

- per i contribuenti mensili equivale al debito maturato nel mese di dicembre 2017;
- per i contribuenti trimestrali, al debito maturato nella dichiarazione Iva relativa all'anno 2017;
- per i contribuenti trimestrali "speciali" (autotrasportatori, distributori di carburante, odontotecnici) di cui all'articolo 74 del DPR 633/72, al debito maturato nel 4° trimestre 2017.

Metodo previsionale. La base di riferimento cui applicare la percentuale **dell'88%**, è rappresentata dal debito Iva che si presume risulterà:

- nella liquidazione periodica del mese di dicembre 2018 (contribuenti mensili),
- nella dichiarazione Iva relativa all'anno 2018 (contribuenti trimestrali),
- nella liquidazione periodica del quarto trimestre 2018 (contribuenti trimestrali art.74 del DPR 633/72). Il metodo previsionale, espone al rischio di sanzioni nel caso in cui l'acconto versato risulti, a consuntivo, inferiore all'88% dell'imposta definitivamente liquidata.

Metodo analitico. Tale criterio si basa sulle operazioni realmente effettuate fino alla data del 20 dicembre 2018. In questo caso, l'importo calcolato va versato nella **misura del 100%**, da calcolarsi sulla differenza tra Iva a debito e a credito risultante da:

- operazioni annotate (o da annotare) nel registro delle fatture emesse (o dei corrispettivi) dal 1 dicembre al 20 dicembre 2018 per i mensili e dal 1 ottobre al 20 dicembre per i trimestrali (vanno ricompresi gli acquisti intracomunitari). (segue a pag.4)

(segue da pag.3) Inoltre, le operazioni effettuate dal 1 novembre al 20 dicembre non ancora registrate o fatturate (compresi gli scambi intracomunitari);

-Iva a credito risultante da acquisti e importazioni annotati dal 1 al 20 dicembre per i mensili e dal 1 ottobre al 20 dicembre per i trimestrali e dagli acquisti intracomunitari computati a debito.

Versamenti. I contribuenti titolari di partita Iva devono obbligatoriamente effettuare il pagamento (direttamente o tramite intermediario) a mezzo del sistema telematico. I versamenti andranno effetti tramite delega F24, utilizzando i codici tributo:

- 6013 per i contribuenti mensili;
- 6035 per i contribuenti trimestrali, per i quali l'acconto non andrà maggiorato dell'1%.

L'ammontare dell'acconto e il metodo utilizzato per la relativa determinazione dovranno essere **indicati a rigo VP13 della liquidazione periodica di dicembre 2018 (rigo VH17 del mod. IVA 2019, relativo al 2018)**. L'acconto, potrà essere compensato con l'eccedenza d'imposte e contributi a credito risultanti da Unico 2018, ma non può essere rateizzato.

Esercizio di più attività. Nel caso d'esercizio di più attività con contabilità separata, si deve procedere ad **un unico versamento dell'imposta complessivamente dovuta**, compensando gli importi a debito con quelli a credito. L'acconto va calcolato sommando algebricamente le risultanze relative a ciascuna attività.

Operazioni straordinarie. Nei casi di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (conferimento d'azienda in società, donazione d'azienda, successione ereditaria, scioglimento società di persone con proseguimento dell'attività sotto forma di ditta individuale, ecc.) si verifica, in linea generale, una situazione di continuità tra i soggetti partecipanti all'operazione. Tenendo presente tale principio si ritiene che il soggetto che "nasce" dalle predette operazioni straordinarie (società conferitaria, erede/i che continuano l'attività del de cuius, donatario dell'azienda, socio di società di persone sciolta per il venir meno della pluralità dei soci che prosegue l'attività in forma individuale, ecc.) **debba versare l'acconto IVA 2018** sulla base della situazione esistente nel 2017 in capo al soggetto "dante causa" (con la possibilità comunque di utilizzare uno dei metodi di calcolo esaminati).

Ex Minimi e ex Forfettari. I soggetti che nel 2018 hanno applicato il regime ordinario (per obbligo o per opzione), non avendo una base di riferimento per il 2017, **non sono tenuti al versamento dell'acconto IVA 2018**.

Adeguamento ai parametri/studi. La scelta di adeguamento ai parametri/studi di settore per il 2017 **non influenza** il calcolo dell'acconto IVA 2018 (l'adeguamento è stato infatti effettuato "fuori dichiarazione").

Ravvedimento operoso. In caso di omesso, insufficiente o ritardato versamento dell'acconto, si applica una sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato o versato in misura insufficiente. E' possibile ridurre la sanzione in misura diversa, tramite l'istituto del "ravvedimento operoso":

- se il versamento è effettuato con ritardo non superiore a 14 giorni, la sanzione del 15% è ridotta in misura pari ad 1/15 (0,1%) per ogni giorno di ritardo;

-se il versamento è effettuato tra il 15° giorno ma entro 30 giorni dalla scadenza la sanzione prevista è pari al 1,5% dell'imposta non versata o versata in misura inferiore;

-se il versamento è effettuato oltre 30 giorni ma entro 90 giorni dalla scadenza la sanzione prevista è pari al 1,67% dell'imposta non versata o versata in misura inferiore;

- se il versamento è effettuato oltre i 90 giorni ma entro il termine di presentazione della dichiarazione dell'anno successivo (30/4/2019), la sanzione prevista è pari al 3,75% dell'imposta non versata o versata in misura inferiore.

I codici da utilizzare per i versamenti tardivi nel modello F24 sono:

- 8904 per la sanzione ridotta,

- 1991 per la quota interessi tardivi (pari al 0,1%),

- 6035 (se trimestrali) o 6013 (se mensili) il codice di riferimento per l'Iva.



SALDO IMU-TASI 2018

Il **17 dicembre 2018** scade il saldo di TASI e IMU per il 2018. Il versamento deve essere effettuato in due rate di pari importo con scadenza semestrale, salvo che non si sia deciso di pagare totalmente l'imposta entro il 16 giugno di ciascun anno. In tutti i casi, il versamento della **seconda o unica rata** va effettuato applicando quanto previsto per il 2018 dalle delibere comunali **pubblicate entro il 28/10/2018** sul sito Internet del MEF, con eventuale conguaglio di quanto versato con la prima rata. Nei Comuni per i quali alla data del 28/10/2018 non risulta pubblicata nessuna delibera relativa al 2018, il versamento va effettuato applicando le aliquote e le detrazioni deliberate dal Comune per l'anno precedente (2017).

TASI

Devono versare il saldo della TASI tutti **possessori e detentori** a qualsiasi titolo di **beni immobili** (compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili).

Sono **esclusi** in ogni caso i **terreni agricoli** (da chiunque posseduti e a prescindere dall'ubicazione) nonché le aree edificabili possedute e/o condotte da coltivatori diretti e IAP (se assimilabili ai terreni agricoli).

Nel caso in cui **l'immobile sia occupato da un soggetto diverso dal proprietario** (esempio: locazione, comodato ecc.), **l'occupante è chiamato a versare la TASI nella misura deliberata dal Comune** (compresa tra il 10 e il 30% dell'ammontare dell'imposta dovuta complessivamente dal proprietario per cui nel caso in cui l'immobile locato costituisca per il proprietario "seconda casa", l'aliquota applicabile sarà quella prevista per detti immobili). **Se il Comune non fissa** detta percentuale, la quota a carico del detentore è pari al **10%**. Si evidenzia in merito, l'autonomia dell'obbligazione in capo al proprietario rispetto a quella in capo al detentore (e viceversa) con la conseguenza che il Comune non può richiedere il pagamento al proprietario in caso di inadempimento del detentore e viceversa.

In caso di **più comproprietari** (o più detentori), **opera la solidarietà** tra gli stessi e quindi il pagamento dell'imposta complessivamente dovuta dai comproprietari può essere assolto da uno solo di essi, "**liberando**" tutti dall'adempimento e in caso di omesso versamento, il Comune può richiedere l'importo non versato a tutti i comproprietari, a prescindere dal soggetto inadempiente.

Il presupposto oggettivo per il pagamento della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di fabbricati o aree edificabili, **comprese le aree pertinenziali e accessorie dei fabbricati e le aree comuni condominiali non occupate in via esclusiva**. In caso di **detenzione temporanea** di durata **non superiore a 6 mesi** nel corso dello stesso anno, la TASI è dovuta **esclusivamente dal possessore** a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

Relativamente all'ex casa coniugale, il soggetto passivo TASI (se non risulta applicabile l'esenzione per l'abitazione principale), risulta essere il coniuge assegnatario, titolare del diritto di abitazione, **indipendentemente dalla quota di possesso** dell'immobile.

Nel caso di immobili in Leasing il **soggetto passivo TASI** è individuato nel **locatario / conduttore**.

La Finanziaria 2016 ha previsto l'**esenzione TASI per le unità immobiliari adibite ad abitazioni principali** con esclusione di quelle di lusso (A/1, A/8, A/9), individuabili tra le abitazioni in cui **il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente** (con una pertinenza per ciascuna categoria catastale C2, C6 e C7).

Vengono assimilate all'abitazione principale anche:

-le **unità immobiliari** appartenenti alle **cooperative edilizie** a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; (segue a pag.6)

(segue da pag.5)

-i fabbricati di civile abitazione destinati ad **alloggi sociali**;

-la **casa coniugale** assegnata all'ex coniuge a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento / cessazione degli effetti civili del matrimonio;

-l'immobile, non locato, **posseduto dal personale delle Forze armate, Polizia, Vigili del fuoco e carriera prefettizia** per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

-l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà/usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero, **iscritti all'AIRE e già pensionati nel rispettivo Stato di residenza**, a condizione che l'unità abitativa non risulti locata o concessa in comodato.

La Finanziaria 2016 ha disposto la **riduzione del 50% della base imponibile** per gli immobili **concessi in comodato ad un familiare in linea retta di primo grado** (genitori e figli). A tal fine è necessario che:

- l'immobile costituisca l'abitazione principale del comodatario, ossia rappresenti la sua dimora abituale e immobile nel quale risulta la residenza anagrafica;
- il comodante non possieda in Italia altri immobili ad uso abitativo, esclusa l'abitazione principale;
- il comodante risieda e dimori abitualmente nel Comune in cui è ubicato l'immobile concesso in comodato (l'abitazione principale del comodante, sia essa di proprietà o meno, e l'immobile concesso in comodato devono essere ubicati nello stesso Comune);
- sia l'immobile concesso in comodato che l'abitazione principale del comodante siano "non di lusso", ossia non accatastati A/1, A/8 o A/9;
- il contratto di comodato sia registrato;
- sia presentata la dichiarazione TASI attestante il possesso di detti requisiti.

Tale riduzione rileva solo per il comodante in quanto il comodatario fruisce dell'esenzione TASI prevista per l'abitazione principale "non di lusso".

Analogamente a quanto previsto ai fini IMU, anche ai fini TASI è disposto che per gli **immobili locati a canone concordato** di cui alla Legge n. 431/98, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta del 25% (pagano sul al 75%). Anche ai fini TASI, come per l'IMU, sono considerati alla stregua dei **terreni agricoli**, le **aree fabbricabili possedute dal coltivatore diretto/IAP** iscritto alla previdenza agricola ed **utilizzate** dallo stesso per l'attività agricola. In merito si rammenta che il MEF **nella Risoluzione n. 1/DF/2018** ha chiarito che **quanto previsto per coltivatori diretti/IAP è applicabile anche al soggetto "già pensionato"**, se continua a soddisfare le condizioni per poter essere considerato **coltivatore diretto/IAP**, ossia se lo stesso continua a svolgere l'attività agricola e ad essere iscritto alla previdenza agricola.

La legge consente ai Comuni di deliberare riduzioni/esenzioni con riguardo a talune fattispecie (ad esempio le abitazioni: con unico occupante, tenute a disposizione per uso stagionale, occupate da soggetti che risiedono all'estero per più di 6 mesi all'anno ovvero l'azzeramento dell'aliquota TASI per gli immobili assoggettati ad IMU), per questo motivo, è fondamentale **visionare le delibere comunali**.

Per **calcolare la TASI** occorre prima di tutto determinare la **base imponibile**, costituita dalla rendita catastale rivalutata del 5%, moltiplicata per un coefficiente che varia a seconda della categoria catastale dell'immobile (es. 160 per gli immobili della categoria A, tranne A/10, 80 per la categoria A/10 e D/5, ecc.).

Per gli immobili d'**interesse storico artistico** nonché per i fabbricati dichiarati **inagibili/inabitabili** e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, la **base imponibile** ordinariamente determinata va **ridotta al 50%**. Sul valore così ottenuto andrà applicata poi l'aliquota di riferimento.

Per i **fabbricati in corso di costruzione, ricostruzione / ristrutturazione** l'imposta va determinata sul **valore dell'area edificabile**, (segue a pag.7)

(segue da pag.6) fino alla data di ultimazione dei lavori ovvero, se precedente, fino alla data in cui il fabbricato inizia ad essere utilizzato.

Per gli **immobili a destinazione speciale/produttiva** (categoria catastale D), **la rendita catastale è determinata tramite stima diretta. Dal 2016**, la Finanziaria 2016, ha stabilito che dalla stima diretta volta alla quantificazione della rendita catastale **vanno esclusi i macchinari, i congegni, le attrezzature ed altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo** (c.d. “imbullonati”). A tal fine è necessario presentare gli atti di aggiornamento per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti (procedura DOCFA).

Anche per il 2018, **l'aliquota massima non può superare il 2,5%** (per i fabbricati rurali strumentali l'1%) e il 10,6% per gli altri immobili.

Una volta ottenuta l'imposta questa sarà la base per il calcolo del saldo da versare, in quanto questo sarà dato dalla differenza aritmetica tra l'ammontare dell'imposta annuale e quanto versato in sede di acconto.

La TASI deve essere versata con **modello F24 o con bollettino postale** (c/c “1017381649” valido per tutti i Comuni), da pagare alla posta o in banca. I **codici tributo** da utilizzare sono:

- “3958” denominato “TASI su abitazione principale”;
- “3959” denominato “TASI per fabbricati rurali”;
- “3960” denominato “TASI per le aree fabbricabili”;
- “3961” denominato “TASI per altri fabbricati”.

Con riguardo all'importo minimo di versamento, **pari a 12 euro**, il MEF nella Circolare n. 3/DF/2012, ha precisato che lo stesso va riferito all'ammontare dell'imposta complessivamente dovuta, fermo restando che il singolo Comune può deliberare diversamente. È quindi possibile che sia richiesto anche il versamento di somme inferiori a detto limite.

In caso di **omesso/tardivo versamento** è applicabile la **sanzione del 30%**. È comunque possibile avvalersi del ravvedimento operoso per la regolarizzazione della violazione.

In caso di **versamento superiore al dovuto**, l'art. 1, comma 724, Finanziaria 2014 prevede la possibilità di presentare istanza di rimborso al Comune. Va peraltro evidenziato che alcuni Comuni riconoscono la possibilità di utilizzare l'eccedenza di versamento in compensazione. In ogni caso non è possibile indicare detto importo nella colonna “*importi a credito compensati*” del mod. F24.

IMU

Sono chiamati al versamento dell'imposta soltanto i **proprietari** di abitazioni principali delle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (palazzi storici) e A/9 (castelli), i proprietari di seconde case, aree fabbricabili, terreni agricoli, fabbricati rurali e immobili commerciali. Relativamente alle abitazioni principali di lusso, continua a trovare applicazione la **detrazione di 200 euro** eventualmente aumentata dal Comune fino all'azzeramento dell'imposta dovuta. Le **pertinenze** (nella misura massima di **una unità pertinenziale per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7**), **godono delle agevolazioni** previste per l'**abitazione principale** (aliquota ridotta e detrazione). In caso di **più pertinenze della stessa categoria catastale**, il contribuente **può scegliere** quella alla quale applicare il regime di favore previsto per l'abitazione principale.

Ai fini IMU per abitazione principale si intende l'immobile nel quale risultano **sia la residenza anagrafica che la dimora abituale del possessore e dei suoi familiari.**

Se il **nucleo familiare** ha dimora abituale e residenza anagrafica **in immobili diversi**:

- ubicati **nello stesso Comune**, l'esenzione IMU si applica **soltanto ad un immobile**;
- ubicati **in Comuni diversi**, l'esenzione IMU è applicabile **a ciascun immobile** in cui risulta la residenza anagrafica e la dimora abituale **del proprietario e dei suoi familiari.**

Se la famiglia risiede e dimora abitualmente in un'**abitazione costituita da più unità immobiliari** (ad esempio, 2 appartamenti contigui), l'esenzione IMU (segue a pag.8)

(segue da pag.7) è riconosciuta **soltanto per un'unità immobiliare** a meno che l'interessato non provveda alla c.d. "fusione catastale". A differenza della TASI, **l'IMU è dovuta soltanto dal proprietario dell'immobile e non anche dal soggetto detentore**. Come per la TASI sono **esonerati dal pagamento** gli immobili di enti pubblici ed enti locali, utilizzati per fini istituzionali, i fabbricati destinati a luoghi di culto e i fabbricati classificabili nella categoria E. A decorrere **dal 2014**, l'art. 1, comma 708, Finanziaria 2014, ha disposto l'**esenzione da IMU per i fabbricati rurali strumentali** ex art. 9, comma 3-bis, DL n. 557/93, indipendentemente dall'ubicazione.

Il **calcolo dell'IMU è speculare a quanto visto per la TASI** con il solo accorgimento di verificare, **quanto deliberato dal Comune e pubblicato sul sito Internet del MEF**.

Per le **unità immobiliari possedute** a titolo di proprietà/usufrutto **da italiani non residenti**, si riconosce l'assimilazione ex lege all'abitazione principale relativamente ad "**una ed una sola**" unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà/usufrutto da cittadini italiani non residenti, **iscritti all'AIRE e già pensionati nei rispettivi Stati di residenza** a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato. L'agevolazione **può essere applicata solo nel caso** di coincidenza tra lo Stato estero che eroga la pensione ed lo Stato estero di residenza.

E' preclusa la possibilità per il Comune di stabilire ulteriori ipotesi di assimilazione all'abitazione principale fermo restando la possibilità di fissare un'aliquota agevolata per le unità immobiliari possedute da cittadini italiani all'estero non equiparabili all'abitazione principale.

Nel caso in cui i predetti soggetti siano proprietari di più abitazioni in diversi Comuni, gli stessi possono scegliere l'unità immobiliare da "assimilare" all'abitazione principale mentre le altre unità vanno considerate come abitazioni diverse da quella principale con l'applicazione dell'aliquota deliberata dal Comune per tali tipologie di fabbricati. Come precisato dal MEF **la scelta va comunicata** al competente Comune tramite la dichiarazione IMU.

Ai sensi dell'art. 13, comma 6-bis, DL n. 201/2011, per gli **immobili locati a canone concordato** di cui alla Legge n. 431/98, **l'IMU dovuta**, così come risultante dall'applicazione dell'aliquota fissata dal Comune, è **ridotta del 25% (va versato il 75%)**.

Riguardo **i terreni agricoli**, la Finanziaria 2016 ha modificato rispetto al 2015 i criteri di esenzione da IMU, che riguarda i terreni agricoli:

- ricadenti in aree montane e di collina in base ai criteri individuati dalla Circolare n. 9/1993;
- posseduti e condotti da coltivatori diretti / IAP iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all'Allegato A della Legge n. 448/2001 (Tremi, Pantelleria, Pelagie, Egadi, Eolie, Susicane, del Nord Sardegna, Partenopee, Ponziane, Toscane e del Mar Ligure);
- ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile (a prescindere dal Comune di ubicazione).

Il MEF nella Nota 23/5/2016, prot. n. 20535/2016 ha precisato che detta esenzione è riconosciuta anche:

- al familiare coadiuvante del coltivatore diretto:
 - proprietario/comproprietario dei terreni agricoli coltivati dall'impresa agricola "coltivatore diretto", di cui è titolare un altro componente del nucleo familiare;
 - che, esercitando direttamente l'attività agricola, risulta iscritto come coltivatore diretto nel nucleo familiare del capo-azienda ai fini previdenziali;
- ai coltivatori diretti/IAP, persone fisiche, iscritti nella previdenza agricola, che hanno costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto/comodato il terreno di cui mantengono il possesso e che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. (segue a pag.9)

(segue da pag.8) Inoltre:

- come specificato dall'art. 1, DL n. 4/2015, l'esenzione in esame trova applicazione anche nel caso di terreni agricoli non coltivati;
- è considerato terreno agricolo anche l'area fabbricabile posseduta e condotta da un coltivatore diretto/IAP iscritto alla previdenza agricola. Tale qualifica è attribuibile all'intero terreno anche in presenza di più comproprietari dei quali uno solo coltivatore diretto/IAP.

Si rammenta che ai fini IMU le **aree fabbricabili possedute da un coltivatore diretto/IAP** iscritto alla previdenza agricola ed **utilizzate** dallo stesso per l'attività di coltivazione, silvicoltura, allevamento o attività agricole connesse sono considerate **terreni agricoli**. In merito all'ambito di applicazione di tale disposizione si evidenzia che:

- con l'ordinanza 12/5/2017, n. 11979 la Corte di Cassazione, come già in precedenza, è giunta alla conclusione che **non fruisce dell'esenzione prevista per i terreni agricoli** di un coltivatore diretto/IAP l'**area fabbricabile** concessa in affitto all'azienda agricola del familiare coltivatore diretto per lo svolgimento dell'attività agricola, **posseduta dal familiare coadiuvante nell'azienda agricola, anche se iscritto** negli appositi elenchi comunali;
- con la Risoluzione n. 1/DF/2018, il MEF ha chiarito che quanto previsto per coltivatori diretti/IAP è applicabile anche al soggetto "*già pensionato*", se continua a soddisfare le condizioni per poter essere considerato coltivatore diretto/IAP, ossia se lo stesso continua a svolgere l'attività agricola e ad essere iscritto alla previdenza agricola.

Ai fini IMU vale quanto richiamato per la TASI riguardo:

- gli immobili concessi in comodato a parenti in linea retta (riduzione al 50% della base imponibile),
- gli immobili d'interesse storico/artistico o immobili inagibili/inabitabili (riduzione al 50%)
- gli imbullonati.

Per i **terreni agricoli ubicati in Comuni oggetto di fusione**, come precisato nella Circolare n. 4/DF/2016, va fatto riferimento a quanto previsto per il Comune "originario" e quindi, per l'applicazione dell'esenzione IMU **rileva la "classificazione" (montano/parzialmente montano) risultante prima della fusione.**

Sono esenti IMU i fabbricati distrutti/inagibili a seguito del sisma:

- in **Abruzzo del 2009**, fino alla definitiva ricostruzione/agibilità (art. 4, comma 5-octies, DL n. 16/2012);
- in **Emilia/Lombardia/Veneto del 2012**, fino alla definitiva ricostruzione/agibilità e comunque non oltre il 31/12/2017 (il ddl della Finanziaria 2018 prevede la proroga di detto termine al 31/12/2018);
- in **Centro Italia del 2016**. L'esenzione opera dalla rata in scadenza il 16/12/2016, fino alla definitiva ricostruzione/agibilità e comunque non oltre il 31/12/2020 (art. 48, DL n. 189/2016);
- **nell'Isola di Ischia del 2017**. L'esenzione opera a decorrere dalle rate in scadenza dopo il 21.8.2017, fino alla definitiva ricostruzione/agibilità e comunque fino al 2018 (art. 2, comma 5-ter, DL n. 148/2017).

In linea generale, al fine di determinare l'ammontare dell'imposta dovuta, alla base imponibile IMU (la medesima della TASI) va applicata l'aliquota normativamente prevista, considerando le eventuali detrazioni/riduzioni dell'imponibile o dell'imposta previste a livello nazionale ovvero dal Regolamento comunale, e rapportare l'imposta ai mesi e alla percentuale di possesso computando per intero il mese nel quale lo stesso si è protratto per almeno 15 giorni.

Rispetto alle aliquote IMU "di base" previste (aliquota ordinaria, applicabile alla generalità dei casi, pari al 7,6% e aliquota ridotta, (segue a pag.10)

(segue da pag.9) riservata alle abitazioni principali di lusso e relative pertinenze, pari al 4%), considerata la potestà regolamentare dei Comuni è **indispensabile verificare le delibere del Comune e pubblicato sul sito del MEF**. Si rammenta comunque che per il 2017 ai Comuni (fatte alcune eccezioni) non è stato concesso di incrementare il carico impositivo complessivo rispetto a quello in vigore per il 2015.

Anche l'IMU deve essere versata con modello F24 o con bollettino postale (c/c "1008857615", valido per tutti i Comuni), da pagare alla posta o in banca, con le **stesse regole viste prima parlando di TASI**. I **codici tributo** da utilizzare sono:

- "3912" denominato "IMU su abitazioni principali e pertinenze" (lusso);
- "3914" denominato "IMU sui terreni";
- "3916" denominato "IMU aree fabbricabili";
- "3918" denominato "IMU altri fabbricati";
- "3925" denominato "IMU fabbricati categoria D destinata allo Stato";
- "3930" denominato "IMU fabbricati categoria D destinata al Comune".

Riguardo ai versamenti di IMU e TASI, effettuati tramite F24 è bene ricordare che se l'F24 è a saldo zero a seguito di compensazione, allora il versamento dovrà avvenire esclusivamente servendosi dei servizi telematici dell'agenzia delle Entrate. Il DL n. 193/2016, ha eliminato l'obbligo di utilizzare il canale telematico per il versamento tramite il modello F24 di importi superiori a 1.000 euro da parte dei soggetti privati.

In caso di **omesso/tardivo versamento** è applicabile la **sanzione del 30%**. È comunque possibile avvalersi del ravvedimento operoso per la regolarizzazione della violazione. La sanzione per omesso versamento è ridotta secondo le misure dell'art. 13 del D.lgs. n. 472/1997, a seconda di quando interviene il ravvedimento (0,1% per ogni giorno di ritardo fino al 14°, del 1,5% dal 15° al 30° giorno di ritardo, del 1,67% dal 31° al 90 giorno, del 3,75% dal 91 giorno al termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno della violazione ecc.).

Ai fini della compilazione del mod. F24 si rammenta che va barrata l'**apposita casella "Ravv."** e che l'imposta dovuta va **versata cumulativamente** con la sanzione e gli interessi (0,1%), utilizzando il codice tributo TASI o IMU ordinariamente previsto in base al tipo di immobile.

In caso di **versamento superiore** al dovuto si rammenta che, in linea generale, l'art. 1, comma 724, Finanziaria 2014 prevede la possibilità di presentare istanza di rimborso al Comune. Va peraltro evidenziato che alcuni Comuni riconoscono la possibilità di utilizzare l'eccedenza di versamento in compensazione. In ogni caso non è possibile indicare detto importo nella colonna "*importi a credito compensati*" del mod. F24.



LIPE: COMUNICAZIONI OMESSE

Con il Provvedimento del 23 novembre 2018 l'Agenzia delle Entrate, al fine di **stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari** e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili, ha messo a disposizione di specifici contribuenti soggetti passivi Iva le informazioni derivanti dal confronto tra i dati comunicati all'Agenzia dai contribuenti stessi e dai loro clienti soggetti passivi IVA e quelli relativi alle Comunicazioni liquidazioni periodiche Iva.

In particolare, sono messe a disposizione le informazioni dalle quali emerge che, per il trimestre di riferimento:

- **risultano comunicati dati di fatture emesse,**
- **non risulta pervenuta alcuna Comunicazione liquidazioni periodiche Iva.**

Per informare i contribuenti di dette informazioni l'Agenzia delle Entrate trasmette una **comunicazione agli indirizzi di Posta Elettronica Certificata (Pec)** (segue a pag.11)

(segue da pag.10) attivati dai contribuenti contenente:

- codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente;
- numero identificativo della comunicazione, anno d'imposta e trimestre di riferimento;
- codice atto;
- modalità attraverso le quali consultare ulteriori informazioni dettagliate;
- invito a fornire chiarimenti e idonea documentazione, anche tramite il canale di assistenza CIVIS, nel caso in cui il contribuente ravvisi inesattezze nei dati delle fatture in possesso dell'Agenzia delle Entrate o intenda comunque fornire elementi in grado di giustificare la presunta anomalia.

La stessa comunicazione sarà presente anche all'interno del portale "**Fatture e Corrispettivi**", nella sezione "**Consultazione**", area "**Dati rilevanti ai fini IVA**".

I contribuenti possono **regolarizzare gli errori o le omissioni** eventualmente commessi e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni rilevate avvalendosi del **ravvedimento operoso** (articolo 13, Dlgs 472/1997).

Il **ravvedimento operoso** potrà essere posto in essere a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, salvo:

- la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento,
- il ricevimento di comunicazioni di irregolarità di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del DPR 600/73 e 54-bis DPR 633/72.

Il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni **può richiedere informazioni ovvero segnalare all'Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.**



REGISTRAZIONE MASSIVA PEC/CODICE DESTINATARIO

Nel processo di fatturazione elettronica, il cui obbligo generalizzato per tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti e stabiliti in Italia scatterà dal prossimo 1° gennaio, un ruolo fondamentale è **ricoperto dall'indirizzo telematico.**

Si tratta **dell'indirizzo di posta elettronica certificata** ovvero, in caso di canale web service o Sftp, del "**codice destinatario**" presso cui il cessionario/committente desidera ricevere, dal Sistema di interscambio (Sdi) le e-fatture e che lo stesso comunica al fornitore perché lo inserisca nel documento.

Con il **Comunicato stampa del 6 dicembre 2018** l'**Agenzia delle Entrate** ha reso noto sul proprio sito web, l'avvio del nuovo servizio di **registrazione massiva degli indirizzi telematici** in vista dell'avvio dell'obbligo di **fattura elettronica** con cui gli intermediari, **appositamente delegati**, potranno comunicare **con un'unica operazione** gli indirizzi telematici da abbinare alle singole partite Iva di tutti i clienti. Attraverso il servizio di registrazione, si può abbinare al proprio numero di partita Iva un indirizzo telematico (PEC o Codice Destinatario di 7 cifre identificativo di un canale FTP o Web Service) dove ricevere **sempre tutte le fatture elettroniche**, indipendentemente dall'indirizzo telematico che il fornitore avrà inserito nella fattura. Pertanto, se utilizza questo servizio, il Sdi ignorerà l'indirizzo riportato in fattura e consegnerà la stessa all'indirizzo abbinato alla partita Iva.

Il servizio è disponibile sul portale "**Fatture e corrispettivi**" del sito istituzionale della stessa Agenzia delle Entrate.



FATTURAZIONE ELETTRONICA: CHIARIMENTI

Tra i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate nelle FAQ in tema di fatturazione elettronica disponibili sul proprio portale si segnalano le seguenti:

-qual'è il corretto trattamento delle fatture di acquisto datate 2018 ma ricevute nel 2019, non in formato elettronico, ma cartacee oppure via e-mail?

Le Entrate, in proposito, precisano che l'obbligo di fatturazione elettronica scatta, in base all'art. 1, comma 916, della legge di Bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017 n. 205), per le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019.

Dunque, **il momento da cui decorre l'obbligo è legato all'effettiva emissione della fattura.** Nel caso rappresentato, se la fattura è stata emessa e trasmessa nel 2018 (la data è sicuramente un elemento qualificante) in modalità cartacea ed è stata ricevuta dal cessionario/committente nel 2019, **la stessa non sarà soggetta all'obbligo della fatturazione elettronica.** Ovviamente, se il contribuente dovesse emettere una nota di variazione nel 2019 di una fattura ricevuta nel 2018, la nota di variazione dovrà essere emessa in via elettronica.

-Nel caso riceva una fattura per merce mai acquistata, cosa devo fare?

Nel caso in esempio, il cessionario che riceva una fattura per una partita di merce mai ricevuta potrà rifiutarla o contestarla comunicando direttamente con il cedente (es. via email, telefono ecc.): non è possibile veicolare alcun tipo di comunicazione di rifiuto o contestazione attraverso il canale del SdI.

-Nel caso in cui un fornitore invia una fattura verso una partita Iva inesistente o cessata il SdI scarta questa fattura?

Le due ipotesi vanno distinte, infatti:

- nel caso in cui la fattura elettronica riporti un numero di partita IVA o un codice fiscale del cessionario/committente inesistente in Anagrafe Tributaria, il SdI scarta la fattura in quanto non conforme;
- nel caso in cui la fattura elettronica riporti un numero di partita IVA cessata o un codice fiscale di un soggetto deceduto ma entrambi esistenti in Anagrafe Tributaria, il SdI non scarta la fattura e la stessa sarà correttamente emessa ai fini fiscali.



DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE: SOLO TELEMATICA

L'Agenzia delle Entrate, ricorda a coloro che devono presentare la **dichiarazione di successione**, che **fino al 31 dicembre** potranno ancora presentarla all'Agenzia con **modello cartaceo**.

Dal 1° gennaio 2019, invece, sarà possibile inviare la dichiarazione **solo online, direttamente o tramite intermediari abilitati**.

L'obbligo di presentazione della dichiarazione, che deve esser effettuata **entro 12 mesi dalla data di apertura della successione** che coincide, generalmente, con la data del decesso del contribuente. Se più persone sono obbligate alla presentazione della dichiarazione è sufficiente presentarne una sola. **Non sussiste invece l'obbligo di dichiarazione** se l'eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e l'attivo ereditario ha un valore non superiore a 100.000 euro e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari.

Queste condizioni possono venire a mancare per effetto di sopravvenienze ereditarie.



MOD.RED: NUOVE CONVENZIONI CON I CAF

Con il Messaggio n.4443 del 28 novembre 2018, INPS informa che con la Determinazione presidenziale n. 138 dell'8 novembre 2018 è **stato adottato il nuovo schema di convenzione tra l'INPS e i soggetti abilitati al CAF**, per l'affidamento delle dichiarazioni delle situazioni reddituali (Modelli red) e delle dichiarazioni di responsabilità (Modelli Icric, Icric frequenza, Iclav, Acc.as/ps) relativi alle Campagne "*red ordinaria 2018*" (anno reddito 2017) e "*Solleciti 2017*" (anno reddito 2016), "*inv civ ordinaria 2018*" e "*Solleciti 2017*".

Le convenzioni andranno stipulate entro il 15 marzo 2019.

- **Con la Campagna RED ordinaria 2018**, l'Istituto **richiederà ai soggetti beneficiari di prestazioni previdenziali e/o assistenziali**, collegate al reddito, **di inviare l'annuale dichiarazione (Modello RED)** dei redditi relativi al 2017 **entro il 28 febbraio 2019**.
- Con la Campagna RED Solleciti 2017 l'INPS **richiederà** la comunicazione reddituale **l'anno 2016**, solo **ai soggetti che non hanno adempiuto all'obbligo** nel corso della verifica ordinaria 2017 (cosiddetti "sollecitati").
- **Con la Campagna INV CIV ordinaria 2018**, l'Istituto **richiederà le informazioni per la verifica del diritto alle prestazioni**.
- **Con la Campagna INV CIV Solleciti 2017** l'INPS richiederà tali informazioni **soltanto ai soggetti non adempienti all'obbligo di dichiarazione** (cosiddetti "sollecitati").

I modelli per la presentazione delle dichiarazioni di responsabilità (Modelli ICRIC - ICRIC frequenza, ICLAV, ACC.AS/PS) e delle dichiarazioni reddituali (Modelli RED) saranno a disposizione attraverso:

- Contact Center integrato dell'Istituto
- Servizi Online
- Portale Internet
- "Red semplificato" e "Dichiarazione di responsabilità"
- Strutture territoriali dell'Istituto

Il messaggio precisa che **le dichiarazioni RED dei soggetti che non hanno percepito altri redditi rilevanti oltre alla pensione per l'anno reddito 2017** e che hanno dichiarato l'assenza di redditi **anche per entrambi i due anni precedenti (2015 e 2016) sono escluse dal servizio affidato ai CAF e ai soggetti abilitati**.

La dichiarazione dovrà essere presentata all'INPS da parte del cittadino attraverso:

- tramite il servizio online dedicato "RED semplificato" accessibile con PIN dispositivo o credenziali SPID di secondo livello o avvalendosi del Contact Center integrato INPS;
- tramite le Strutture territoriali dell'Istituto.

Da sottolineare che sono state escluse dal servizio affidato ai CAF le dichiarazioni aventi ad oggetto gli eventuali ricoveri avvenuti nell'anno **2017** (Modelli ICRIC), ma viene comunque lasciata la facoltà al cittadino di poter rendere direttamente tale comunicazione, attraverso le seguenti modalità:

- tramite il servizio online dedicato "dichiarazioni di responsabilità" accessibile con PIN dispositivo o credenziali SPID di secondo livello o avvalendosi del Contact Center integrato INPS;
- tramite le Strutture territoriali dell'Istituto.

La procedura per la sottoscrizione delle convenzioni scadrà il 15 marzo 2019.



INPS: BONUS BEBE'

L'INPS con il messaggio n.4959 del 6/12/2018 ricorda la **scadenza per il rinnovo dell'ISEE 2018 ai fini dell'erogazione delle mensilità 2018** dell'assegno di natalità legge n. 190/2014 (cd. Bonus bebé) per chi ha presentato la domanda negli anni precedenti.

Si ricorda che il beneficio consiste in un contributo economico di 960 euro annui, per tre anni, erogati alle famiglie con ISEE non superiore a 25mila euro (diventa di 1920 euro per famiglie con ISEE sotto i 7mila euro).

Per poter richiedere l'assegno deve essere presentata, preliminarmente, una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ove siano ricompresi nel nucleo familiare (quadro a) anche i dati del figlio nato, adottato, o in affidio preadottivo per il quale si richiede il beneficio.

Dato che **le DSU hanno validità fino al 15 gennaio** dell'anno successivo a quello in cui sono presentate, è necessario che il beneficiario dell'assegno che ha presentato domanda per gli anni 2015/2016/2017 **rinnovi la DSU per il 2018 entro e non oltre il 31 dicembre 2018.**

La necessità di rinnovare l'ISEE dal 1° gennaio 2019 **riguarda** ovviamente **anche i beneficiari dell'assegno** ai sensi della legge n. 205/2017 che ha prorogato il contributo non più in forma triennale ma annuale, **per i nati o adottati nel 2018.**



INPS: RIVALUTAZIONE PENSIONI 2019

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 novembre 2018 il decreto del ministero dell'Economia, di concerto con il ministero del Lavoro, che definisce il **tasso di adeguamento all'inflazione pari all'1.1% per le pensioni in pagamento dal 1 gennaio 2019, relativo al 2018.** Viene anche confermato quanto calcolato a fine 2017, sempre pari all'1,1% per gli assegni 2018.

Il tasso infatti viene determinato sulla base dell'indice Istat dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati rispetto all'anno precedente e per il 2018 si basa oggi sulle variazioni registrate fino al 30 settembre 2018.

Non si tratta quindi di un valore definitivo e alla fine del 2019 potrebbe essere modificato dando luogo a successivi conguagli sugli assegni previdenziali del 2020 alla fine dell'anno prossimo.

Come per gli anni scorsi, non tutti gli assegni in realtà godranno di un aumento netto dell'1,1% in quanto per l'applicazione si utilizza un **meccanismo previsto dalla legge 147/2013** che prevede:

- un adeguamento del 100% del valore per gli assegni a fino a 3 volte il minimo
- del 95% per gli assegni di valore oltre 3 e fino a 4 volte il minimo;
- del 75% oltre 4 volte e fino a 5
- del 50% oltre 5 volte e fino a 6;
- del 45% oltre sei volte il minimo.

Tale meccanismo è **in scadenza proprio a fine 2018** e, se non fosse prorogato, si tornerebbe al sistema di calcolo della legge 388/2000, leggermente più generoso per le pensioni più alte (in cui la riduzione del valore assoluto si applica solo all'importo eccedente lo scaglione cui appartiene l'assegno pensionistico).



Scadenziario di DICEMBRE

15 dicembre

Fatturazione differita: termine ultimo per l'emissione e registrazione delle fatture differite relative alla cessione di beni la cui consegna o spedizione risulti da documento di trasporto emesso nel mese di novembre.

17 dicembre

Saldo IMU/TASI: scade il termine per il pagamento del saldo IMU/TASI per l'anno 2018 (salvo eventuali proroghe dell'ultimo minuto).

Iva Mensile: scade oggi il versamento dell'Iva relativa al mese di novembre per i contribuenti con contabilità Iva mensile.

Pagamento dell'Accisa: versamento dell'accisa sui prodotti ad essa assoggettati immessi al consumo nel mese di novembre.

Contributi Inps gestione separata: termine di versamento del contributo del 24% o 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti ad novembre a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a ottobre agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% - 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). La Legge n. 81/2017 ha aumentato il contributo al 34,23% per alcuni soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA.

Condomini in qualità di sostituti d'imposta: versamento delle ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal percipiente operate dai condomini sui corrispettivi nel mese precedente per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa o attività commerciali non abituali se di importo pari o superiore a € 500.

Irpef sostituti d'imposta: versamento delle ritenute sulle retribuzioni corrisposte nel mese di novembre sui redditi da lavoro dipendente, lavoro autonomo, provvigioni, collaborazioni occasionali e coordinate e continuative.

Contributi Inps su collaborazioni e retribuzioni: termine di versamento dei contributi relativi al mese precedente e presentazione della relativa denuncia delle retribuzioni corrisposte (modello DM 10/2).

Contributi Inps pescatori autonomi: scade il termine di versamento dei contributi dovuti mensilmente da parte dei pescatori autonomi.

Affitti brevi: versamento delle ritenute (21%) operate a novembre sull'ammontare dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve, da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che mettono in contatto persone in cerca di un

27 dicembre

Acconto Iva: scade oggi il pagamento dell'acconto Iva relativo al 2018 per i soggetti in contabilità Iva mensile e trimestrale.

Elenchi Intra-cee (contribuenti mensili): presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a novembre (soggetti mensili). Si rammenta che l'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 25/9/2017, ha soppresso i modd. Intra trimestrali relativi agli acquisti (sia di beni che di servizi). Tuttavia per i soggetti che non sono obbligati all'invio mensile possono scegliere di inviare i modd. Intra (di beni / di servizi) con periodicità sia mensile che trimestrale.

Enpaia Denuncia mensile: termine di presentazione da parte dei datori di lavoro della denuncia mensile per gli impiegati agricoli (DPA/01).

Datori di lavoro agricoli: versamento della rata mensile dei contributi ENPAIA dovuti per gli impiegati agricoli.

31 dicembre

Contratti di locazione: entro oggi dev'essere effettuato il versamento dell'imposta di registro sui contratti nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1/12/2018 (che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca").

Uniemens telematico: termine di presentazione in via telematica all'Inps dei dati relativi (EMENS) e contributivi (DM10) relativi alle retribuzioni dei dipendenti e dei collaboratori del mese precedente

Studi di settore: scade oggi la comunicazione da eseguire tramite utilizzazione del software "Segnalazioni" accessibile dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate per segnalare le cause che giustificano le anomalie o gli scostamenti relativi alla dichiarazione REDDITI 2018.